

essere fornito dalla modifica del sistema dei controlli, sostituendo i controlli formali con verifiche sostanziali. In questo modo, certamente l'azienda che viola la normativa di settore, non avrebbe più la possibilità di farla franca. Basti pensare ai controlli sugli impianti di compostaggio e più in generale a tutte le aziende operanti in regime di procedure semplificate. In questi casi, infatti, se venisse effettuato un controllo incrociato tra l'effettiva potenzialità della struttura operativa/impianto e le quantità/tipologie di rifiuti che sono dichiarati come ricevuti e lavorati, emergerebbe immediatamente, l'incapienza della struttura dell'impianto in esame a lavorare le tipologie e le quantità di rifiuti cartolarmente dichiarate.

e) Il reato di emissione ed utilizzazione di fatture false come corollario dell'attività di illecito traffico di rifiuti.

La realtà operativa ha dimostrato che le aziende criminali, poiché raggiungono enormi guadagni con il traffico illecito, hanno necessità di crearsi rilevanti "costi" fittizi; ciò al fine di evadere le imposte dirette ed il pagamento di considerevoli somme a titolo di IVA. L'emissione e l'utilizzazione delle fatture false si sono rivelate essere la conseguenza necessaria della conduzione illecita degli impianti di trattamento rifiuti. È chiaro che il ritorno economico della gestione illecita dei rifiuti è, in primo luogo, quello di non sostenerne l'ordinario costo di smaltimento, che ammonta per alcune categorie di rifiuti, a somme di gran lunga superiori al costo sostenuto per lo smaltimento illecito.

A questa ragione primaria si aggiungono altre motivazioni, in quanto, l'obiettivo degli operatori economici illeciti, è anche quello di ottenere un ulteriore ricavo dalla gestione e dallo smaltimento illecito irregolare dei rifiuti. La conseguenza è che le società operanti in maniera illecita acquisiscono un introito di molto superiore alle uscite e, comunque, di molto superiore ai normali ricavi di mercato conseguiti dalle aziende che operano lecitamente nello stesso settore. Ne deriva che le suddette società hanno, poi, necessità di determinare un fittizio aumento dei componenti negativi del reddito nel bilancio di esercizio atto a ridurre l'enorme massa dell'utile scaturente dall'attività realizzata. Senza l'inserimento delle fittizie componenti negative, infatti, il reddito della società sarebbe tanto elevato da imporre una tassazione maggiore derivante dall'applicazione dell'aliquota IRPEG al 34 per cento.

Questo risultato è ottenuto sia mediante l'utilizzo di società "cartiere", sia mediante il sistema delle operazioni "carosello".

Le società cartiere sono inesistenti per il fisco in quanto non presentano le prescritte dichiarazioni, non pagano le imposte o scompaiono poco tempo dopo avere emesso la documentazione fiscale falsa, mentre le imprese "filtro" che partecipano alle operazioni "carosello" si presentano come regolari sotto l'aspetto amministrativo/contabile e fiscale e sono costituite il solo scopo di consentire ulteriori passaggi cartolari delle merci/rifiuti; ciò affinché venga ulteriormente fornita la prova della regolarità della operazione commerciale (in realtà inesistente), così rendendo più complessa l'individuazione dei flussi illeciti. Ne deriva che, in tal modo che viene ulteriormente

violato lo sviluppo economico previsto dalle regole del libero mercato: i costi ed i rapporti economici sono solo fittizi, in realtà l'unico giro esistente è quello del traffico illecito dei rifiuti ».

Dalla relazione della dottoressa Ribera emergono dati significativi in vista dell'introduzione di riforme che potrebbero consentire di neutralizzare i numerosi anelli deboli nella filiera dei rifiuti in modo da limitare fenomeni che, come purtroppo emerge dalle dichiarazioni di chi quotidianamente opera nella repressione degli illeciti ambientali, continuano a proliferare nel settore ambientale.

Di seguito si tratterà di alcune indagini particolarmente significative in merito alle modalità attraverso cui sono stati consumati traffici illeciti di rifiuti.

3.3.3.2 *Il procedimento n. 26007/06 R.G.N.R., a carico di Pellini più altri. (doc. 111/6)*

Si riportano alcuni stralci del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup presso il tribunale di Napoli nel procedimento suindicato.

Gli aspetti peculiari di questa indagine sono:

la consistenza del traffico illecito di rifiuti pericolosi, il numero delle aziende e dei soggetti coinvolti, che sono riusciti ad influenzare illecitamente diversi uffici della pubblica amministrazione e diversi rappresentanti delle forze dell'ordine;

le difficoltà investigative legate al particolare contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti, tenuto conto della sussistenza di una ben ramificata rete di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e di vari esponenti delle forze dell'ordine che per anni hanno costituito un solido appoggio per gli indagati;

le numerose certificazioni tecniche ed amministrative false rilasciate da compiacenti funzionari della pubblica amministrazione;

il disastro ambientale, qualificato nel provvedimento di rinvio a giudizio irreversibile, determinato dalle quantità ingentissime di rifiuti pericolosi abbancati o sversati in terreni o laghi.

Il procedimento a carico di Pellini più altri ha riguardato lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi (nella misura di migliaia di tonnellate), tra cui rifiuti contenenti diossina e rifiuti contenenti sostanze cancerogene.

Nel decreto che dispone il giudizio, emesso dal GIP presso il tribunale di Napoli in data 21 luglio 2007, sono stati rinviati a giudizio tutti gli imputati per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di traffici illeciti di rifiuti.

Si riporta il contenuto del provvedimento di rinvio a giudizio nelle parti più significative:

« La presente richiesta di rinvio a giudizio concerne i risultati delle attività investigative volte a reprimere il fenomeno del traffico

illecito di rifiuti a livello nazionale. L'attività di indagine già nel novembre 2003 aveva portato all'emissione di misure cautelari nell'ambito dell'operazione denominata "Re Mida"; a questa erano seguiti ulteriori provvedimenti restrittivi nell'aprile del 2004 e nel maggio del 2004 all'operazione "Mazzettus". La tranche oggetto della presente richiesta di rinvio a giudizio è stata definita dagli operanti come "Re Mida - Ultimo Atto", espressione utilizzata per evidenziare la portata determinante dell'attività investigativa ed i risultati incisivi dello sforzo di contrasto all'attività illecita.

Ed, invero, questa operazione, che nel gennaio del 2006 ha portato all'emissione di un notevole numero di ordinanze di misure cautelari personali e reali, ha presentato, fin dall'inizio, diverse difficoltà ed ha incontrato notevoli ostacoli a causa della particolare consistenza delle aziende e dei soggetti coinvolti nonché dell'influenza da essi avuta nei confronti di diversi uffici della pubblica amministrazione nonché di vari esponenti delle forze dell'ordine.

In primo luogo, ed ancor prima della compiuta esposizione dei fatti ed al fine di delineare compiutamente il panorama investigativo, deve rappresentarsi la delicatezza e la difficoltà di tale indagine.

Il contesto "ambientale" in cui si sono dovute, con difficoltà, sviluppare le indagini ha, infatti, avuto una pregnanza particolare a causa della presenza di una ben ramificata "rete" di soggetti appartenenti a diversi rami della pubblica amministrazione (si pensi ai diversi organi preposti al controllo degli impianti di trattamento e recupero rifiuti ed agli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti autorizzatori) nonché di vari esponenti delle forze dell'ordine che, per anni, hanno costituito un solido appoggio agli indagati nello svolgimento di diverse attività illecite, tutte poi confluenti nel traffico illecito di rifiuti, anche pericolosi (ad esempio, rifiuti contenenti diossine, amianto e sostanze cancerogene).

Ciò ha consentito agli indagati di agire per lungo tempo indisturbati, al sicuro da qualsivoglia controllo sia amministrativo che penale.

L'incisività di tali "influenze" è chiara se solo, a mo' di esempio, si considera:

che uno degli indagati, Pellini Salvatore (risultato gestore di fatto di tutte le attività del gruppo imprenditoriale Pellini) è un maresciallo dei Carabinieri;

che il comandante della stazione dei carabinieri di Acerra (Curcio Giuseppe) è risultato essere tanto in stretto contatto con gli imprenditori Pellini da arrivare a falsificare un verbale di interrogatorio nell'ambito di un procedimento penale, pur di scongiurare la possibilità che i predetti subissero le conseguenze del loro illecito operare;

che si è riscontrato che l'impianto di compostaggio sito in Acerra e gestito dai fratelli Pellini - che in occasione del controllo delle forze dell'ordine del 28 marzo 2003 era risultato essere assolutamente carente ed assolutamente inidoneo sotto il profilo tecnico per la produzione di compost (cfr. relazione CTU dottor Iacucci e dottor Auriemma del 2 marzo 2003, allegato n. 10, nonché

relazione ARPAC del 28 marzo 2003, allegato n. II alla cnr depositata il 02 luglio 2004) — era stato oggetto di verifica favorevole da parte dei tecnici dell'ARPAC che avevano visitato il sito appena dieci giorni prima, nonostante che al momento del controllo effettuato dall'autorità giudiziaria per la produzione del "compost" (ovvero materiale per la concimazione dei terreni) fossero utilizzati rifiuti contenenti diossina (che, pertanto, sarebbero stati utilizzati per lo spandimento sui terreni in agricoltura);

che dalla verifica posta in essere autonomamente dall'ASL Napoli 3 (informativa depositata il 14.10.04) nel luglio 2004 è emerso che i Pellini continuavano nell'attività di gestione illecita di rifiuti pericolosi, in particolare di quelli contenenti amianto;

che le autorizzazioni degli impianti del gruppo Pellini sono risultate essere fondate su atti e certificazioni tecniche ed amministrative falsi formate e rilasciate da compiacenti funzionari della pubblica amministrazione.

È solo con le informative conclusive depositate il 02.07.04, il 04.10.04, il 18.10.2004 e il 19.10.04 che il complesso panorama indiziario si è delineato con estrema linearità e precisione e che, pertanto, si è potuto individuare segnatamente il complesso delle singole responsabilità e riferibilità ai diversi soggetti per i molteplici fatti ed episodi illeciti emersi nelle investigazioni.

L'indagine, cominciata alla fine del 2002 con il sequestro di un sito nella disponibilità del Marrone Salvatore, si è via via ampliata con lo studio dei flussi dei rifiuti arrivando, quindi, al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di soggetti ed alla estensione all'intero territorio nazionale dell'attività investigativa.

L'indagine si è sviluppata, pertanto, da un lato, mediante il collegamento investigativo con altri uffici di procura (soprattutto quello della procura presso il tribunale di Rieti e quello della procura presso il tribunale di Venezia), dall'altro mediante l'acquisizione di dati di conferma ai "sospetti" mediante sequestri, acquisizioni documentali e consulenze tecniche.

(...) Nonostante i sequestri di diversi siti di sversamento eseguiti nel marzo e nell'aprile del 2003 (cfr. in particolare siti gestiti dal gruppo Pellini, Igemar e Pozzolana Flegrea), l'attività illecita degli indagati non è cessata tanto che nell'ottobre 2003 i Pellini hanno ottenuto un'ulteriore autorizzazione fondata su dati falsi e che nell'ambito di un autonomo controllo effettuato dal dipartimento di igiene della provincia di Napoli il 16 gennaio 2004 (allegato n. 05) presso il sito gestito in Giugliano dalla Pozzolana Flegrea (inizialmente sequestrato dall'autorità giudiziaria e poi dissequestrato dal GIP sulla scorta delle informazioni fornite dalla parte tese a dimostrare che in quell'area non si effettuava alcun tipo di attività) sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi (ovviamente in assenza di qualsivoglia autorizzazione) che erano stati ivi illecitamente abbancati.

Dall'escussione del dottor Piscitelli (cfr. allegato n. 06), funzionario della regione e preposto all'istruttoria delle pratiche autorizzatorie in materia di rifiuti, si è acclarato che i Pellini hanno inoltrato

la richiesta di autorizzazione per lo spandimento dei fanghi, ma ad essa non hanno fatto seguire le necessarie comunicazioni circa le modalità operative dell'attività: per la regione, quindi, i Pellini non hanno mai effettuato attività di spandimento fanghi. Tale risultanza è in netto contrasto con quanto accertato dai carabinieri del comando tutela ambiente, da ultimo con le informative depositate il 4 ottobre 2004 e il 19 ottobre 2004 da cui emerge che in realtà i Pellini hanno introitato nel loro impianto per il "compostaggio" quasi 58.000 (cinquantottomila) tonnellate di rifiuti per il solo periodo 21 giugno/20 settembre 2004 e che questi fanghi, non presenti nell'impianto, sono stati, pertanto, ceduti.

Pare utile evidenziare, anche in questa sede, che dai successivi accertamenti posti in essere è emerso che i certificati di analisi esibiti al momento del controllo del NOE del 20 settembre 2004 sono risultati falsi; ed, invero, l'apparente redattore della documentazione, il chimico dottor Pastena, in sede di spontanee dichiarazioni ne ha assolutamente disconosciuto la paternità, specificandone la ragioni.

In particolare, quanto al certificato di analisi apparentemente redatto il 25 agosto 2004 riguardante i prelievi effettuati il 18 agosto 2004, il riscontro definitivo è stato fornito con l'acquisizione dei biglietti aerei e delle liste di imbarco dei passeggeri del volo Napoli/Copenaghen del 16 agosto 2004 e ritorno del 26 agosto 2004; infatti il dottor Pastena è risultato inserito in tale lista passeggeri: è quindi concretamente impossibile che egli abbia confezionato il certificato di analisi del 25 agosto 2004.

È chiaro, quindi, che a tutt'oggi presso l'impianto di "compostaggio" sito in Acerra i fratelli Pellini continuano a realizzare in maniera indisturbata l'attività di traffico illecito di rifiuti.

Nell'occasione del controllo del 20 settembre 2004, infatti, si è accertata presso l'impianto la presenza di una quantità minima di "materiale" (in realtà rifiuti), a fronte di ricezione di materiale per circa 15.000 tonnellate dal 1 agosto 2004 al 3 settembre 2004.

Per produrre il "compost" è, infatti, indispensabile che il materiale resti nell'impianto almeno 90 giorni per effettuare la relativa lavorazione; ne deriva che, se tale materiale non viene rinvenuto nell'impianto, è stato certamente illecitamente smaltito.

L'ulteriore conferma, nel caso in esame, è stata fornita dall'assoluta assenza di documentazione afferente l'uscita dei rifiuti e/o del "compost" dall'impianto.

Si desume chiaramente che ancora nell'agosto-settembre 2004 i Pellini hanno effettuato illecita gestione di enormi quantitativi di rifiuti.

Da quanto detto si deduce, anche, che i provvedimenti reali (sequestro dell'impianto) e l'acquisizione di tutta la documentazione amministrativa e contabile delle società (perquisizione e sequestro probatorio), pur se di una certa consistenza e durata, non hanno sortito alcun effetto dissuasivo nei confronti degli indagati che hanno, nonostante tutto, continuato a perseguire i loro scopi illeciti ed a proseguire la condotta delittuosa, non solo in spregio ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma anche noncuranti delle spaventose conseguenze cagionate all'ambiente con l'attività illecita posta in essere.

Appare utile evidenziare, in via preliminare, che il traffico illecito di rifiuti ha riguardato per lo più la gestione illecita di quantità ingentissime (migliaia di tonnellate) di rifiuti pericolosi, tra cui:

rifiuti contenenti diossina:

rifiuti pericolosi aventi codice CER 190813 (rifiuto speciale pericoloso) consistente in “fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali” contenente oli minerali con fase rischio R45 (può provocare il cancro);

rifiuti pericolosi (costituiti da code di distillazione 070701 – 070101) prodotti dalla società Decoindustria e Nuova Esa;

rifiuti pericolosi definiti « terre e rocce » pericolose aventi codice CER 170503 provenienti dallo stabilimento ICMI e Nuova Esa;

amianto:

oli minerali esausti contenenti PCS (ovvero rifiuti cancerogeni) con il conseguente abbancamento o sversamento in terreni o in laghi con la produzione del rispondente ed irreparabile danno ambientale ».

Il procedimento summenzionato è uno degli innumerevoli esempi di indagini che vedono coinvolti soggetti diversi, dislocati su diverse zone del territorio, alcuni dei quali anche con compiti istituzionali di controllo e prevenzione in materia ambientale.

3.3.3.3 I reati che più frequentemente sono collegati al traffico illecito di rifiuti

La dottoressa Ribera, nel corso dell'audizione avanti alla Commissione, ha poi evidenziato quali sono i reati normalmente collegati al traffico illecito di rifiuti.

Si tratta, in particolare, dei reati fiscali, dei reati di falso, il disastro (articolo 434 c.p.) e del reato di riciclaggio.

Proprio con riferimento ai connessi reati fiscali, si palesano necessarie le indagini finanziarie, svolte dalla Guardia di finanza, che devono accompagnare parallelamente le indagini sul traffico di rifiuti.

Poiché il traffico di rifiuti comporta utili enormi, è infatti indispensabile per l'imprenditore che opera illecitamente abbassare il reddito imponibile e crearsi costi fittizi attraverso fatture per operazioni inesistenti, organizzate in maniera più rozza e semplice con una società cartiera laddove il traffico sia di piccole dimensioni, ed in maniera molto più ampia con un carosello di società tutte collegate tra di loro da rapporti di dare e avere falsi, proprio per creare l'impressione di costi che non avevano alcuna ragione di essere, laddove il traffico sia invece di più grandi dimensioni.

Esemplificativamente può essere richiamato sempre il procedimento a carico di Pellone più altri, nell'ambito del quale sono stati contestati i reati di cui all'articolo 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (si tratta dei reati di frode fiscale e dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per consentire l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto).

In questo senso è utile riportare integralmente la parte del provvedimento di rinvio a giudizio in cui vengono valutati, sia pure nella prospettiva dell'udienza preliminare, gli elementi probatori su cui deve essere sostenuta l'accusa in giudizio (doc. 111/6):

« Dall'annotazione del Comando nucleo provinciale polizia tributaria della Guardia di finanza di Napoli del 25 ottobre 2005, si è poi potuto desumere che è stato disvelato un ulteriore aspetto dell'operatività dell'associazione criminale, ovvero quello concernente gli ulteriori delitti commessi per nascondere gli utili derivanti dal traffico illecito di rifiuti posti in essere dal gruppo Pellini.

Dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza dopo l'agosto del 2005 si è scoperta un'altra propaggine della rete operativa illecita posta in essere per mascherare gli enormi utili derivanti dal traffico illecito dei rifiuti delle società riconducibili ai Pellini ed una complessa rete societaria messa in piedi per frodare il fisco sui pagamenti delle imposte dirette e dell'IVA. Infatti, gli indagati hanno emesso (ed, in parte, anche annotato nei libri contabili) fatture false per ammontare di svariati milioni di euro per corrispondere una minore aliquota per le imposte dirette (che, essendo proporzionale al reddito denunciato, laddove si fosse effettuata la denuncia dell'effettivo ammontare dei guadagni avrebbe comportato una considerevole imposta da pagare in forza dell'applicazione dell'aliquota IRPEG al 34 per cento) e, di conseguenza, anche un minore pagamento dell'IVA.

Gli accertamenti della Guardia di finanza hanno riguardato solo gli anni 2003 e 2004 in quanto per gli anni precedenti (es. anno 2002) gli illeciti sono stati coperti dal « condono tombale » (articolo 9 legge n. 289 del 2002) cui ha acceduto anche la società Pellini Srl per cui gli stessi reati non sarebbero potuti essere utilmente perseguiti.

Questi ultimi accertamenti della Guardia di finanza hanno fornito pertanto la prova inconfutabile che gli indagati, incuranti dell'attività investigativa in corso, hanno placidamente continuato a commettere ulteriori reati.

La causa giustificatrice e la finalità della realizzazione di false fatture nel caso che ci occupa si è rivelata essere la conseguenza necessaria della conduzione illecita degli impianti di trattamento rifiuti.

Infatti l'associazione criminale gestisce rifiuti, pericolosi e non, provenienti da diverse parti di Italia e, dopo aver finto l'effettuazione di trattamenti presso numerosi impianti tra cui quello dei Pellini, li smaltisce abusivamente in cave in ripristino ambientale e terreni, di cui parte anche a destinazione agricola.

È chiaro che il ritorno economico dell'operazione è primariamente quello di non sostenere il costo dello smaltimento lecito, ammontante per alcune tipologie di rifiuti a somme anche svariate centinaia di volte superiore a quello sostenuto per lo smaltimento illecito, ma in secondo luogo anche quello di ottenere un ulteriore ricavo dalla gestione e dallo smaltimento illecito dei rifiuti.

Emblematico il caso dei rifiuti pericolosi provenienti dalla Napoletanagas (consistenti in residui di serbatoi e tubazioni in disuso) bruciati abusivamente presso l'impianto Pellini e poi definitivamente smaltiti quali rottami metallici a mezzo della società ITE. Infatti, mentre il costo per smaltire lecitamente tale tipologia di rifiuti

pericolosi si aggira intorno a euro 0,40/0,50 al chilo, nel caso che ci occupa, invece, non solo non sono state sborsate le somme per il loro corretto smaltimento, ma essi sono addirittura stati venduti come “rottami metallici”. È da rimarcare che la Napoletanagas aveva già versato ai Pellini la somma di euro 35.000 per lo smaltimento dei rifiuti.

La conseguenza è che la Pellini — nel caso in esame come in tutte le operazioni del medesimo tenore — ha acquisito un introito di molto superiore alle uscite e, comunque, di molto superiore ai normali ricavi di mercato per le aziende che operano lecitamente nello stesso settore.

Ne deriva che i Pellini hanno avuto necessità di determinare un fittizio aumento dei componenti negativi del reddito nel bilancio di esercizio atto a ridurre l'enorme massa dell'utile scaturente dall'attività realizzata. Senza l'inserimento delle fittizie componenti negative, come sopra precisato, il reddito della società sarebbe stato tanto elevato da imporre una tassazione maggiore derivante dall'applicazione dell'aliquota IRPEG al 34 per cento.

Questo risultato è stato ottenuto sia mediante l'utilizzo di società “cartiere”, sia mediante il sistema delle operazioni “carosello”.

Com'è noto, nel campo delle frodi fiscali l'attività della società “cartiera” consente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad un'organizzazione criminale di sfruttare l'illecito profitto che ne deriva al fine di lucrare l'importo dell'IVA non versata o, come spesso accade, di cedere la mercé a prezzi più bassi, ottenendo, per effetto della maggiore competitività derivante da un vantaggioso rapporto “qualità-prezzo” dei beni venduti, un rilevante aumento del volume d'affari e, pertanto, dei profitti da esso derivante.

Di norma tali società, poi, sono inesistenti per il fisco in quanto non presentano le prescritte dichiarazioni, non pagano le imposte o scompaiono poco tempo dopo avere emesso la documentazione fiscale falsa. L'organizzazione criminale in esame ha utilizzato un discreto numero di società cartiere ed il funzionamento di tale tipo di frode fiscale è stato l'oggetto della richiesta di misura cautelare del 11 agosto 2005.

Per contro, le imprese “filtro” che partecipano alle operazioni “carosello” talvolta si presentano come regolari sotto l'aspetto amministrativo-contabile e fiscale e sono costituite con lo scopo di consentire ulteriori passaggi cartolari delle merci, affinché venga ulteriormente fornita la prova della regolarità all'operazione commerciale, con ciò rendendo più complessa l'individuazione dei flussi illeciti.

L'oggetto degli ulteriori accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza dopo l'agosto del 2005 ha consentito di scoprire il funzionamento di uno di queste operazioni “carosello”.

Infatti, tutte le società coinvolte (Pellini, Sea, Faro, S. Vincenzo) esistono ed hanno anche una certa operatività commerciale, ma solo grazie ad un giro incrociato di fatture false riescono a far ritenere esistenti rapporti commerciali di forte entità, rapporti in realtà inesistenti.

A differenza della realtà delle “cartiere” in cui vi è una società che fornisce le fatture ed un'altra che ne fruisce i benefici, le società impegnate nel “carosello” sono tutte legate tra loro da rapporti

incrociati di emissione e di utilizzazione di fatture false; ciò consente a tutte di beneficiare delle operazioni fittizie in quanto tutte (tramite la creazione dei finti rapporti economici) riescono ad addossarsi spese e costi (solo cartolari) e, quindi, ad evitare l'imposizione di elevate aliquote di imposte e di IVA.

Ad esempio, la società S. Vincenzo non è stata costituita *ad hoc*, ma appare come società di trasporto attiva, dotata di un discreto parco mezzi, la quale, in momentanea difficoltà, si è trovata nelle condizioni di accettare la proposta di emettere/ fatture per operazioni inesistenti) nei confronti della Pellini, supportando tale operazione con un contratto di noleggio fittizio e, successivamente, non avendo potuto evitare la registrazione delle FOI emesse (in quanto era in corso il controllo) non ha esitato ad annotare in contabilità (peraltro già esibita) le foi ricevute dalla SEA al fine di limitare le conseguenze che sarebbero scaturite presentando una dichiarazione dei redditi con un utile elevatissimo e un' IVA a debito da versare.

La struttura ed il funzionamento del "carosello" è perfettamente ricostruito nel grafico T al foglio 17 dell'annotazione della Guardia di finanza del 25 ottobre 2005.

La polizia giudiziaria operante ha anche accertato la sussistenza di rapporti intercorrenti anche tra i gestori di fatto delle società coinvolte nei traffici:

in data 5 settembre 2005, Calce Vincenzo si presentava ai militari operanti presso la sede operativa della società S.Vincenzo dichiarando di essere passato perché aveva saputo del controllo in corso. Lo stesso veniva debitamente invitato a lasciare tale luogo;

in data 17 ottobre 2005, all'atto della notifica del decreto di convalida del sequestro probatorio, veniva sorpreso dai militari operanti presso la stessa sede a discutere insieme Pellini Giovanni e a Della Porta Salvatore, figlio del rappresentante legale della società S.Vincenzo. In tale contesto dichiarò di trovarsi lì perché era venuto a trovare il rappresentante legale, assente per malattia (cfr. pag. 16 annotazione del 25 ottobre 2005) ».

Un ulteriore reato corollario del traffico organizzato di rifiuti è quello dei falsi nei provvedimenti autorizzatori, spesso accompagnati da attività corruttive per il conseguimento di finalità illecite.

Nel procedimento contro Marano Giorgio si è constatato come l'operatore che intendeva lavorare illecitamente si sia fatto rilasciare provvedimenti sulla base di false certificazioni, ad esempio, quanto alla destinazione urbanistica del sito, ovvero, nelle procedure semplificate, abbia dichiarato di volere effettuare una determinata attività di recupero dei rifiuti, che poi in effetti non avrebbe realizzato (doc 11/4).

Si tratta di aspetti che vanno sottolineati nelle indagini, in quanto è possibile contestare non solo il reato di falso in atto pubblico, sotto il profilo del reato di falso per induzione, ma anche la truffa ambientale ai danni degli enti pubblici, tanto che in numerosi processi si assiste alla costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura dello Stato, ma anche della regione, delle province o dei comuni interessati.

I falsi nei provvedimenti autorizzatori sono spesso collegati ad attività corruttive, come nel caso dell'operazione "Mazzettus" che

prende il nome da una mazzetta da 750 euro, sufficiente per corrompere un funzionario di un ufficio pubblico, con conseguenze devastanti sul piano ambientale.

(Nell'ambito del predetto procedimento, che in primo grado si è concluso con sentenza di condanna a carico di tutti gli indagati, furono effettuati diversi arresti per il reato di corruzione a carico di imprenditori operanti nel settore dei rifiuti e di operatori del genio civile).

In sostanza, gli indagati avrebbero voluto utilizzare una cava per lo sversamento dei rifiuti senza che ve ne fossero le condizioni.

Il dato, sottolineato dal magistrato nel corso dell'audizione, è che in quell'ufficio pubblico non si facesse assolutamente nulla, se non pratiche illecite.

Il reato di riciclaggio

Dall'analisi dei flussi finanziari, inoltre si è potuto comprendere come gli enormi guadagni derivanti dal traffico dei rifiuti siano il frutto del reimpiego di provviste illecite. Parte dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti, dalle attività estorsive convergono nelle società che gestiscono illecitamente i rifiuti.

Si tratta di un fenomeno di portata gravissima. Le disponibilità economiche gestite da soggetti criminali finiscono inevitabilmente per svolgere, in particolare in questo delicato settore, non un asettico ruolo di immissione di risorse nel mercato, ma un ruolo di inquinamento dello stesso, con effetti gravemente distorsivi sul versante della concorrenza. Non solo chi opera sul mercato immettendo risorse illecite dispone della liquidità nascente dai profitti illeciti ed ha quindi maggiore potere economico, ma, evidentemente, una volta conquistato il controllo di un certo tipo di mercato, gestirà la propria attività seguendo logiche criminali, operando scelte finalizzate al conseguimento del maggior guadagno possibile senza alcun rispetto per le regole.

Il carattere precipuo del riciclaggio è che, attraverso di esso, non si ripulisce il danaro ma si sporca l'economia, con risultati aberranti in particolare nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nel quale, oltre al danno economico si verifica un gravissimo danno ambientale.

Il disastro ambientale e il procedimento Biofert (doc. 11/3)

I delitti attualmente configurabili in materia di rifiuti sono il traffico illecito organizzato ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il disastro ambientale, in quanto l'inconsulto traffico di rifiuti con lo sversamento sistematico nelle acque o sui terreni o nelle cave determina evidentemente una condizione dei luoghi riconducibile al disastro ambientale.

Così è accaduto nel caso dell'indagine riguardante l'impianto Biofert di Canello e Arnone, impianto apparentemente di compostaggio, mentre in realtà non veniva prodotto alcun compost, essendo i rifiuti direttamente sversati sui terreni, con la conseguente assoluta degenerazione delle matrici suolo ed acque.

Nell'ambito di questo procedimento risultano imputati Roma Elio (gestore di fatto della società RFG Srl, titolare di un impianto di compostaggio in Trentola Ducenta) e Roma Francesco, in qualità di legale rappresentante dell'RFG.

Il procedimento relativo alla Biofert è quello recante n 50358/06 Mod. 21, e la Commissione ha acquisito copia del decreto che dispone il giudizio (doc. 111/3).

Si tratta di un procedimento a carico di 41 imputati per il reato di associazione a delinquere, disastro ambientale, traffico illecito organizzato di rifiuti, e reati di falso.

Il traffico illecito gestito dagli imputati avrebbe riguardato un quantitativo di rifiuti pari a circa 40.000 tonnellate, con un conseguente giro di affari pari ad euro 3.300.000.

Il meccanismo fondamentale si snodava intorno alle società di intermediazione, che, per l'appunto, hanno intermediato ingentissime quantità di rifiuti, sia urbani che speciali, tra cui quelli provenienti dalla TEV e dal "Consorzio Milano pulita"; i rifiuti venivano quindi indirizzati alla cava in ricomposizione ambientale gestita dalla società Maget Service Srl.

Venivano, inoltre, veicolati ingenti quantità di rifiuti provenienti da impianti di stoccaggio e venivano indirizzati agli impianti di compostaggio Biofert, dove in realtà non venivano sottoposti ad alcun trattamento.

In seguito venivano smaltiti illecitamente, nelle cave e in buche appositamente scavate nel terreno.

Le dimensioni del traffico illecito sono state tali che è stato contestato il reato di cui all'articolo 434 c.p. nei seguenti termini:

« (...) commettevano una serie di azioni dirette a cagionare un vero e proprio disastro ambientale procedendo allo sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale consistenti:

rifiuti pericolosi aventi codice CER 191211 (rifiuto speciale pericoloso) consistente in "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose", PCB con fase di rischio R45 (può provocare il cancro);

rifiuti pericolosi definiti "terre e rocce" pericolose aventi codice CER 170503 provenienti dallo stabilimento Nuova Esa;

rifiuti speciali aventi codice CER 190814 consistente in «fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190813;

rifiuti speciali aventi codice CER 190501 consistente in "parte di rifiuti urbani e simili non compostata";

rifiuti speciali aventi codice CER 190503 consistente in "compost fuori specifica" in diverse aree non autorizzate, cave per le quali era stato approvato il progetto per la ricomposizione ambientale, terreni a destinazione agricola. ».

Come si avrà modo di verificare nel prosieguo della relazione, in Campania sono stati avviati numerosissimi procedimenti per disastro ambientale in quanto i traffici illeciti di rifiuti e l'inquinamento conseguente sono stati talmente massivi che ne è derivato un pericolo concreto per l'incolumità delle persone.

Proprio per la frequente contestazione del reato di cui all'articolo 434 cp, cd disastro innominato, e per le difficoltà evidenziate dai magistrati nella concreta applicazione di tale norma per l'onere probatoria che comporta in capo all'accusa, è stata evidenziata l'opportunità che il legislatore elabori una fattispecie penale *ad hoc* che punisca il disastro ambientale, coprendo quello spazio di offensività che si espande tra i reati ambientali specifici e il disastro innominato.

È stato segnalato dalla procura di Napoli, un procedimento avente n. 51739/09 RGNR (doc 808/3) che, sebbene non connesso con la criminalità organizzata di stampo mafioso, comunque contempla tra le contestazioni il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di traffici illeciti di rifiuti e relativo smaltimento in siti non autorizzati (nello specifico nel territorio dell'agro nocerino-sarnese e dell'intera regione Campania). Del sodalizio criminoso facevano parte i trasportatori dei rifiuti, i produttori, gli intermediari nonché altri soggetti che, a vario titolo, hanno preso parte all'associazione. Le indagini hanno consentito di identificare non solo gli amministratori di diritto, ma anche quelli di fatto delle società coinvolte negli illeciti traffici.

In particolare, la Commissione ha acquisito l'ordinanza emessa dal Gip collegiale di Napoli in data 15 aprile 2010, con la quale sono state applicate misure cautelari personali e reali, nonché copia della richiesta di rinvio a giudizio con il quale la procura di Napoli ha esercitato l'azione penale.

Si riporta parzialmente l'ordinanza citata, nella parte nella quale vengono descritte sinteticamente le modalità operative del sodalizio criminale.

«La complessa attività investigativa compiuta consente di concludere che nell'area compresa tra le province di Salerno, Napoli ed Avellino, si è consumata in modo continuativo, grazie ad un inscindibile legame di tipo economico e ad un comune disprezzo per le regole, per le Pubbliche Autorità e per l'ambiente, una gestione totalmente illecita dei rifiuti di ben 17 aziende produttive locali, attraverso l'uso di due piccole società – quella di Russo e quella di Izzo – dotate peraltro di un ridottissimo parco mezzi e di pochi dipendenti, peraltro non professionalmente formati. La pericolosità dei fatti, nella specie, è da ravvisare nelle estese dimensioni del fenomeno dello smaltimento abusivo in grado, grazie ad un'articolata e collaudata attività organizzata ben radicata sul territorio, di distruggere, sotto il profilo ambientale, estese zone della Campania a causa dell'impatto generato dai continui sversamenti di rifiuti speciali, peraltro di eterogenea natura. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso in modo inequivoco che le solide aziende di produzione coinvolte nell'indagine, avuto proprio riguardo alla documentazione presso di esse rinvenuta, non hanno sostanzialmente mai sostenuto i costi della gestione dei rifiuti prodotti, tanto da avere in prima persona incrementato, nel loro esclusivo interesse, il mercato illecito dello smaltimento, gestito peraltro da soggetti totalmente indifferenti al disastro ambientale che andavano quotidianamente generando.

Nella specie si è creato quindi un vincolo economico indissolubile tra aziende che non contemplan affatto, tra i loro obblighi, quello

ad un corretto smaltimento, tagliando alla radice questa voce di spesa; e piccole ed improvvisate ditte, dotate di pochi mezzi che sopravvivono con minimi costi fuoripa qualsiasi regola (dipendenti in nero, mancanza di autorizzazioni, automezzi vecchi, ecc.), la cui unica finalità è quella di raccogliere i rifiuti dietro bassi corrispettivi e nasconderli in luoghi più o meno improvvisati e dietro il compiacente assenso dei rispettivi proprietari.

Le operazioni compiute possono essere definite di tombamento, ovverosia di copertura/ricopertura artificiale dei rifiuti, non sottoposti ad alcun trattamento, in cave a depressione o in terreni non controllati.

D'altra parte la condotta, commissiva ed omissiva, delle società produttive non ha avuto un ruolo meramente occasionale, ma si è posta come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento in concreto verificatosi, anche nella forma del mancato controllo sulla affidabilità delle persone scelte per lo smaltimento dei rifiuti: condizione della catena causale senza la quale l'evento, prevedibile e non dovuto a fattori imponderabili, non si sarebbe verificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 2008; Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19 dicembre 2007 Ud. (dep. 07 febbraio 2008) Rv. 238992).

D'altra parte la responsabilità del servizio di gestione dei rifiuti non poteva che far capo al soggetto che se ne era assunto l'onere, a nulla rilevando i rapporti contrattuali intercorrenti tra le singole imprese produttrici e altre ditte di smaltimento. Anche elementari regole di cautela imprenditoriale imponevano, nella scelta delle ditte delegate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento (si badi bene mai recupero) l'accertamento dei requisiti autorizzativi relativi a tali attività.

Da ciò consegue che in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, come nella specie, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o all'articolo 6 legge n. 210 del 2008, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione (sez. 3, Sentenza n. 26526 del 20 maggio 2008 Ud. dep. 2 luglio 2008, Rv. 240550) oltre che la verifica della idoneità delle società a cui vengono ceduti i rifiuti di operare nel rispetto dei requisiti tecnici dello specifico settore.

Ciò vale a maggior ragione nella specie in cui è contestato l'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Ma vi è di più. Emerge infatti dalle spontanee dichiarazioni rese ai NOE dai titolari delle varie aziende non solo una sorta di stupore per le richieste di documentazione relativa al corretto smaltimento dei rifiuti, ma anche una mal celata arroganza nel volere giustificare il ricorso a soggetti inaffidabili e inadeguati con la gravosità altrimenti di costi che non si ritiene doveroso — giuridicamente, professionalmente e socialmente — sostenere. Quindi la protervia e l'ostinazione dei titolari delle aziende, miste alla mancata percezione della gravità dell'impatto che l'abitudine e la continuità di questa condotta, divenuta normale prassi aziendale, determina sull'ambiente, impone

l'applicazione della misura cautelare reale su tutte le strutture coinvolte ed indicate dal pubblico ministero, unica misura idonea ad impedire la prosecuzione dell'attività illecita che, come sopra accertato, era talmente collaudata e necessaria che era proseguita nonostante l'arresto di Russo Alfonso, a fronte di un ciclo produttivo i cui rifiuti inevitabilmente finiscono in siti abusivi».

3.3.4 *I traffici dei rifiuti e la camorra*

Premessa

La dottoressa Ribera ha evidenziato come i risultati recenti della Direzione distrettuale antimafia in materia di indagini ambientali siano stati resi possibili dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno svelato quello che si nascondeva dietro ad una serie di traffici illeciti.

In sostanza, mentre ordinariamente, nel caso in cui vengano raccolte dall'autorità giudiziaria le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il magistrato deve ricercare elementi di riscontro a supporto delle dichiarazioni medesime, nelle indagini sul traffico di rifiuti sostanzialmente è accaduto il contrario.

Nell'ambito di diversi procedimenti la magistratura aveva già acquisito gli elementi di prova del reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'identificazione dei presunti responsabili; ebbene, in tali procedimenti le dichiarazioni dei collaboratori hanno consentito di inquadrare e contestualizzare in un contesto camorristico il traffico medesimo, sicchè i riscontri, paradossalmente, erano stati acquisiti prima delle propalazioni dei collaboratori.

Riprendendo l'espressione utilizzata dalla dottoressa Ribera « si è verificata una sorta di sfasamento temporale tra l'esecuzione delle indagini sul traffico illecito e la correlazione delle stesse indagini con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ».

È stata quindi contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in processi già avviati. Ciò è accaduto in tre procedimenti, tutti in fase dibattimentale, concernenti il traffico di rifiuti in direzione nord-sud (è stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione al clan Belforte, in uno, ed al clan Bidognetti, negli altri).

Altri procedimenti, invece, sono stati avviati sin dall'origine con la contestazione della connotazione mafiosa dell'organizzazione.

Quanto esposto dalla dottoressa Ribera e verificato processualmente dà la misura di quanto la criminalità organizzata di stampo mafioso abbia inciso nel settore dei rifiuti, di fatto, monopolizzando o comunque controllando un intero settore imprenditoriale.

Di ciò si darà maggiore contezza nel prosieguo della relazione allorquando si tratterà di quello che è uno dei temi principali e più attuali delle indagini campane ossia la commistione tra politica, imprenditoria, camorra, pubblica amministrazione.

3.3.4.1. *Il procedimento a carico di Marano Giorgio e altri*

Di tutto quanto illustrato si ha conferma in numerosi procedimenti penali sui quali la Commissione ha svolto approfondimenti.

In particolare, è stata acquisita copia del decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP presso il tribunale di Napoli in data 13 ottobre 2008, nei confronti di Marano Giorgio, Tonziello Placido, Simonelli Raffaele, Roma Elio, Roma Francesco, nell'ambito del procedimento N. 23412/08 (doc. n. 111/4).

Nel procedimento risulta contestato il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico ex articolo 416-bis c.p.

L'associazione oggetto della contestazione avrebbe operato prevalentemente nella provincia di Caserta (e precisamente nei comuni di San Marcellino, Trentola, Lusciano, Frignano, Aversa, con ramificazioni anche nei comuni di Sant'Antimo e di Crispano).

Si trattava di un'associazione facente capo all'organizzazione denominata clan dei casalesi, ed avente ad oggetto la commissione di delitti contro il patrimonio (tra cui estorsioni), contro la persona (omicidi), nonché la commissione del delitto di traffico illecito di rifiuti.

Marano Giorgio, con la funzione di capo dell'associazione, Tonziello Placido e Tonziello Vincenzo quali referenti locali del Marano Giorgio anche per le attività di illecito traffico di rifiuti.

Quest'ultimo reato è stato contestato nei termini che seguono: gli indagati, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel ritorno economico di non sopportare i costi dovuti ordinariamente per lo smaltimento dei rifiuti presso siti all'uopo autorizzati, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative, organizzavano, cedevano, ricevevano e trasportavano o, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sempre secondo l'impostazione accusatoria, gli imputati effettuavano il prelievo e il trasporto di notevoli quantitativi di rifiuti di diverse tipologie (tra cui fanghi provenienti dalla depurazione di acque civili aventi codice CER 190805, fanghi provenienti dalla depurazione di acque industriali aventi codice CER 190814, ed altri rifiuti compostabili di cui al punto 16.1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998).

Si tratta di rifiuti che, dopo essere stati solo fittiziamente lavorati presso l'impianto di compostaggio RFG di Trentola Ducenta, venivano smaltiti abusivamente presso i fondi agricoli siti in Frignano alla località Santacroce e su altri terreni in corso di localizzazione per un ammontare di circa 5.000 tonnellate di rifiuti con un conseguente giro di affari illecito di circa euro 250.000 (duecentocinquantamila).

La medesima condotta veniva posta in essere in relazione a 3000 tonnellate di rifiuti della stessa specie che venivano illecitamente smaltiti in fondi agricoli siti in Villa Literno.

È stata contestata l'aggravante di cui all'articolo 7 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 5 luglio 1991, n. 3, per essere state commesse le condotte sopra descritte avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. e comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminale denominata «clan dei casalesi», di cui Marano Giorgio risultava essere personaggio di spicco.

Particolarmente interessante è la contestazione mossa ai gestori dell'impianto RFG, Roma Elio e Roma Francesco, (ai quali peraltro è stato contestato anche il reato di concorso esterno in associazione

camorristica), i quali avrebbero falsamente dichiarato, negli atti di « autocertificazione », di essere in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti con riferimento all'impianto di compostaggio da loro gestito, ottenendo così una serie di provvedimenti autorizzatori che altrimenti non avrebbero potuto ricevere, provvedimenti che si seguito si elencano:

Decreto nr. 121 datato 05 agosto 1998 del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti con cui, fino al 31 dicembre 1998, si autorizzava l'esercizio dell'impianto realizzato in Trentola Ducenta alla strada provinciale Trentolaischitella, via De Nicola, per la trasformazione in compost di rifiuti organici ed inorganici prodotti nella regione Campania (compostaggio) della ditta RFG;

Decreto nr. 240 datato 23 dicembre 1998 del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti con cui veniva rinnovata, fino al 31 dicembre 1999, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto suindicato per la trasformazione in compost di rifiuti organici ed inorganici prodotti nella regione Campania (compostaggio) della ditta R.F.G.;

Decreto nr. 163 datato 13 aprile 2000 del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti con cui veniva rinnovata, per anni uno a decorrere dalla data del provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto suindicato;

Decreto nr. 248 datato 2 aprile 2001 del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti con cui veniva rinnovata, per anni uno a decorrere dalla data del provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto suindicato;

Decreto nr. 206 datato 5 aprile 2002 del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti con cui veniva rinnovata, per anni uno a decorrere dalla data del provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto suindicato;

Iscrizione da parte della provincia di Caserta – Settore ambiente, ecologia e protezione civile (nota prot. 11815 datata 28 dicembre 1999) della ditta RFG all'albo provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi con il nr. CE/19, iscrizione relativa alle attività di recupero previste al punto 16.1. allegato 1-suballegato 1 – del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (attività di compostaggio).

Questa condotta sarebbe stata poi funzionale a consumare una truffa nei confronti della provincia e della Regione, indotte in errore in merito alla esecuzione di operazioni di recupero di rifiuti presso il RFG di Trentola Ducenta, recupero non eseguito perché il materiale, dopo essere passato solo fittiziamente a lavorazione, veniva smaltito su terreni a destinazione agricola, tra cui quelli nella disponibilità di Simonelli Raffaele.

L'ingiusto profitto conseguito era rappresentato dalle somme ricavate dal ritiro dei rifiuti dalle aziende produttrici; dalle spese non sostenute per le operazioni di trattamento e recupero (dichiarate, ma di fatto non avvenute), dalle spese non sostenute per l'eventuale avvio allo smaltimento definitivo nei termini di legge.